



n. 2_2009_28.01.09

DETRAZIONI FISCALI 55% COSA CAMBIA DOPO IL DECRETO ANTICRISI

A cura dell'Ufficio Tecnico UNCSAAL [ing. Ippolito Abelli - ing. Lara Bianchi - ing. Paolo Rigone]

Avvertenze:

Si consiglia di verificare nel sito web www.uncsaal.it l'eventuale esistenza di versione più aggiornata di questo documento. In assenza di autorizzazione scritta da parte di UNCSAAL non è consentita né la riproduzione né la diffusione con qualsiasi strumento di questo documento o parti di esso. UNCSAAL declina ogni responsabilità per l'uso non autorizzato del presente documento.

Il 27 gennaio 2009 con 158 voti favorevoli, 126 contrari e 2 astenuti, il Senato ha approvato definitivamente il **Disegno di Legge 1315**, di conversione del decreto-legge recante " *misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*", sulla cui approvazione il Governo aveva precedentemente posto la questione di fiducia.

L'**articolo 29** del **Disegno di Legge 1315** contempla gli aspetti relativi alle **detrazioni fiscali del 55%**, previste la prima volta dalla Legge Finanziaria 2007 e riconfermate da quella del 2008 fino al 2010 (compreso), per chi esegue interventi di riqualificazione energetica sugli edifici esistenti.

Le modalità di accesso alle detrazioni del 55% per chi ha eseguito gli interventi di riqualificazione energetica nel **2008** sono rimaste **INVARIATE**. Pertanto chi ha eseguito gli interventi di riqualificazione energetica nel 2008 potrà scegliere il **numero di rate** in cui detrarre tra **un minimo di tre anni ad un massimo di dieci anni**. La scelta del numero di anni in cui il Contribuente andrà a ripartire la detrazione dovrà essere fatta all'atto della dichiarazione dei redditi e sarà irrevocabile.

La procedura tecnica valida per gli interventi di riqualificazione energetica delle chiusure trasparenti eseguiti nel 2008 è descritta nel documento tecnico UNCSAAL **Vasistas 4.2008**. (**scaricabile da www.uncsaal.it**)

Per chi invece eseguirà invece gli interventi nel 2009 e nel 2010, la vera novità è rappresentata dalla possibilità di detrarre **unicamente in cinque anni** ma nessuna limitazione di fondi messi a disposizione dal Governo è stata introdotta.

Inoltre l'**articolo 29** del **Disegno di Legge 1315** annuncia ulteriori **semplificazioni** delle procedure operative per l'accesso ai benefici fiscali e l'introduzione dell'obbligo di **comunicare dati** – per via informatica - **anche all'Agenda delle Entrate** e non solo ad ENEA. Il **modulo informatico** per la trasmissione dei dati all'Agenda delle Entrate non è stato ancora predisposto sul sito Internet dell'Agenda delle Entrate medesima.

Dettagli sulla semplificazione della procedura saranno contenuti in **Decreto di natura non regolamentare** che andrà a modificare il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007. Questo decreto dovrà essere pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D. Lgs. 185/08.

Il **modulo informatico** per comunicare i dati all'Agenda delle Entrate sarà contenuto invece in **Provvedimento del Direttore dell'Agenda delle Entrate**, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione D. Lgs. 185/08). Poi, entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento, verrà attivata la procedura per la trasmissione del formulario.

Al momento anche il portale dell'ENEA non è ancora predisposto per accogliere la documentazione inerente interventi eseguiti nel 2009 bensì unicamente quelli eseguiti nel 2008.

Uncsaal è in stretto contatto con gli Uffici ministeriali preposti al rilascio dei due provvedimenti necessari ad assicurare l'operatività delle detrazioni del 55% per i contribuenti.

Per i successivi aggiornamenti sul 55% Uncsaal produrrà un nuovo Vasistas e lo metterà a disposizione su www.uncsaal.it .

Comma 6 articolo 29 Disegno di Legge 1315

(Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali).

6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.

A cura dell'Ufficio Tecnico UNCSAAL [ing. Ippolito Abelli - ing. Lara Bianchi - ing. Paolo Rigone]

Avvertenze:

Si consiglia di verificare nel sito web www.uncsaal.it l'eventuale esistenza di versione più aggiornata di questo documento. In assenza di autorizzazione scritta da parte di UNCSAAL non è consentita né la riproduzione né la diffusione con qualsiasi strumento di questo documento o parti di esso. UNCSAAL declina ogni responsabilità per l'uso non autorizzato del presente documento.